

Cervia, 23 marzo 2020

Prot. 379

**A TUTTI GLI ASSOCIATI
LORO SEDI**

LE NOVITÀ DEL C.D. “DECRETO CURA ITALIA”

Sulla G.U 17.3.2020, n. 70 (edizione straordinaria) è stato pubblicato il DL n. 18/2020 contenente *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, c.d. **“Decreto Cura Italia”**, in vigore dal **17.3.2020**.

Di seguito, si propone una sintesi delle novità contenute nel Decreto in esame, evidenziando che per molte disposizioni è necessario attendere l'emanazione degli appositi Decreti / Provvedimenti attuativi. Non si escludono modifiche / integrazioni durante l'iter parlamentare di conversione in legge, nonchè l'emanazione di ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza “coronavirus”.

INDENNITÀ PROFESSIONISTI / CO.CO.CO.

È previsto il riconoscimento di **un'indennità per il mese di marzo di € 600** a favore dei seguenti soggetti:

- o lavoratori autonomi titolari di **partita IVA “attiva” al 23.2.2020**;
- o soggetti titolari di **rapporti di co.co.co.** “attivi” alla medesima data; iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e **non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie**.

La predetta indennità:

- o non concorre alla formazione del reddito;
- o è erogata dall'INPS previa apposita domanda. L'INPS con il Comunicato stampa 19.3.2020 ha annunciato che per richiedere l'indennità non sarà utilizzata la modalità del “click-day”.

INDENNITÀ ARTIGIANI / COMMERCianti

È previsto il riconoscimento di **un'indennità per il mese di marzo di € 600** a favore dei **lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago** (Assicurazione generale obbligatoria), non titolari di pensione e **non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS**.

L'indennità spetta, tra l'altro, agli artigiani / commercianti iscritti alla Gestione IVS. La stessa non dovrebbe spettare agli agenti e rappresentanti di commercio in quanto iscritti anche all'ENASARCO.

La predetta indennità:

- o non concorre alla formazione del reddito;
- o è erogata dall'INPS previa apposita domanda. L'INPS con il Comunicato stampa 19.3.2020 ha annunciato che per richiedere l'indennità non sarà utilizzata la modalità del “click-day”.

INCUMULABILITÀ INDENNITÀ

Le indennità di cui ai suddetti artt. 27 e 28 **non sono tra loro cumulabili** e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza ai sensi del DL n. 4/2019.

SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTI COLF

È prevista la **sospensione** dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL dovuti dai datori di lavoro domestico **in scadenza**

nel periodo **23.2 - 31.5.2020**.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati **entro il 10.6.2020** senza sanzioni e interessi.

NB Non è possibile richiedere il rimborso delle somme in scadenza in detto periodo già versate.

È prevista altresì la sospensione dei termini di prescrizione relativi alle contribuzioni di previdenza / assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3, comma 9, Legge n. 335/95 **in scadenza nel periodo 23.2 - 30.6.2020**. Gli stessi riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

NB - Nel caso in cui il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, *“l’inizio stesso è differito alla fine del periodo”*.

ISTITUZIONE FONDO A FAVORE DEI LAVORATORI DANNEGGIATI DAL COVID-19

È prevista, al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti / autonomi che a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato / ridotto / sospeso la loro attività / rapporto di lavoro, l'istituzione di un apposito Fondo per il riconoscimento di un'indennità.

In particolare, con appositi Decreti il Ministero del Lavoro di concerto con il MEF individuerà i criteri di priorità / modalità di attribuzione delle indennità da destinare *“a sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria”* di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ENASARCO, ecc.) e n. 103/96 (Casse Interprofessionali).

FINANZIAMENTI PMI

È previsto, al fine di sostenere le attività danneggiate dall'epidemia COVID-19, il riconoscimento, a fronte di un'apposita comunicazione, di misure di sostegno finanziario a favore delle PMI, con sede in Italia, come definite dalla Raccomandazione della Commissione UE n. 2003/361/CE.

NB - Le PMI, così definite dalla citata Raccomandazione, comprendono **sia imprese che lavoratori autonomi**.

In particolare è previsto che:

◦ per le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti al 29.2.2020, o se superiori, al 17.3.2020, gli importi accordati non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30.9.2020;

◦ per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale entro il 29.9.2020 i contratti sono prorogati fino al 30.9.2020;

◦ per i mutui / altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate / canoni di leasing in scadenza entro il 29.9.2020 è sospeso fino al 30.9.2020. È possibile richiedere la sospensione del solo rimborso in conto capitale.

È altresì previsto che:

◦ possono beneficiare delle suddette misure i soggetti le cui esposizioni debitorie non siano al 17.3.2020 classificate come esposizioni creditizie “*deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi*”;

◦ al fine di avvalersi delle agevolazioni in esame è necessario **autocertificare la temporanea carenza di liquidità** quale conseguenza diretta dell'epidemia.

SOSPENSIONE PAGAMENTI AGENTE RISCOSSIONE

Si schematizzano le sospensioni accordate, relative a pagamenti nei confronti dell'Agenzia Entrate Riscossione (ex Equitalia).

- **Cartelle di pagamento** emesse da Agente Riscossione, con scadenza naturale (60 gg dalla notifica) che ricade nel periodo 8 marzo – 31 maggio 2020 – **versamento da effettuarsi entro il 30.06.2020**
- **Piani di dilazione in corso** su cartelle di pagamento emesse da Agente Riscossione, le rate che scadono nel periodo 8 marzo – 31 maggio 2020 – **versamento da effettuarsi entro il 30.06.2020**
- **Rottamazione ruoli** rata con scadenza al 28 febbraio 2020 – **versamento da effettuarsi entro il giorno 1.06.2020**
- **Saldo e stralcio**, rata con scadenza al 31 marzo 2020 – **versamento da effettuarsi entro il giorno 1.06.2020**

PREMIO LAVORATORI DIPENDENTI

È previsto, a favore dei **lavoratori dipendenti** (ex art. 49, comma 1, TUIR), il riconoscimento di un **premio per il mese di marzo 2020 pari a € 100 rapportato al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro** nel predetto mese. Tale premio:

- **spetta** ai soggetti con un **reddito complessivo da lavoro dipendente relativo al 2019 non superiore a € 40.000**;
- **non concorre alla formazione del reddito**;
- **è riconosciuto in via automatica dal datore di lavoro** (sostituito d'imposta ex artt. 23 e 29, DPR n. 600/73) a partire dalla **retribuzione corrisposta nel mese di aprile 2020 “e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno”**;
- sarà “recuperato” dal datore di lavoro in compensazione tramite il mod. F24.

CREDITO D'IMPOSTA SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO

È previsto, **per il 2020**, il riconoscimento di uno specifico credito d'imposta, **a favore delle imprese / lavoratori autonomi, pari al 50% delle spese sostenute e documentate** (fino ad un **massimo di € 20.000**) per la sanificazione degli ambienti / strumenti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio dal virus COVID-19.

Le disposizioni attuative dell'agevolazione in esame sono demandate ad un apposito Decreto del MISE.

CREDITO D'IMPOSTA NEGOZI E BOTTEGHE

È previsto, **per il 2020**, il riconoscimento di uno specifico credito d'imposta **a favore degli esercenti attività d'impresa pari al 60% del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020**. Tale credito d'imposta:

- spetta con riferimento al canone di locazione relativo agli immobili di **categoria catastale C/1** (negozi e botteghe);
- **non spetta ai soggetti esercenti le attività c.d. "essenziali" di cui agli Allegati 1 e 2, DPCM 11.3.2020 (ad esempio, negozi di alimentari, farmacie, ecc.);**
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24.

NB - Merita evidenziare che per beneficiare dell'agevolazione, la disposizione in esame non richiede il pagamento del canone di locazione dell'immobile.

EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO DEL CONTRASTO DEL COVID-19

È previsto il riconoscimento di una **detrazione IRPEF pari al 30% per le persone fisiche / enti non commerciali che effettuano, nel 2020, erogazioni liberali in denaro e in natura**, al fine di finanziare gli interventi necessari al contenimento / gestione dell'epidemia COVID-19, a favore di:

- Stato / Regioni / Enti locali territoriali;
- enti / istituzioni pubbliche;
- fondazioni / associazioni.

Merita evidenziare che l'ammontare della detrazione spettante **non può essere superiore a € 30.000**.

È altresì prevista la **deducibilità dal reddito d'impresa** delle erogazioni liberali, in denaro e in natura, effettuate nel 2020 **da parte di imprese** (le stesse non sono considerate destinate a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'art. 27, Legge n. 133/99).

Tali erogazioni sono deducibili ai fini IRAP *"nell'esercizio in cui sono effettuate"*.

Con riferimento alle **erogazioni liberali in natura** sono applicabili gli artt. 3 e 4, DM 28.11.2019 e pertanto si evidenzia che:

- l'ammontare della detrazione / deduzione spettante è quantificato sulla base:
 - del **valore normale** del bene (ex art. 9, TUIR).

NB - Nel caso in cui il valore del bene sia:

- **superiore a € 30.000;**
 - per sua natura, **non determinabile con criteri oggettivi;**
- il donatore deve acquisire una **perizia giurata attestante il valore del bene** *"recante data non antecedente a novanta giorni il trasferimento del bene"*;

- del **residuo valore fiscale** all'atto di trasferimento, in caso di **bene strumentale**;
- del **minore valore** tra il valore normale di cui al citato art. 9 e il valore utilizzabile per la quantificazione delle rimanenze finali di cui all'art. 92, TUIR, in presenza di **"beni merce"** di cui all'art. 85, comma 1, lett. a) e b), TUIR;
- devono risultare da atto scritto contenente una dichiarazione:
 - del **donatore**, relativamente al **valore del bene donato**;
 - del **destinatario**, in merito all'**utilizzo del bene ricevuto per lo svolgimento dell'attività statutaria** volta al perseguimento di **finalità civiche / solidaristiche / utilità sociale**.

SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO, LIQUIDAZIONE, ECC.

È disposta la sospensione dei termini

nel periodo **8.3 - 31.5.2020**

- o relativi alle attività di **liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso** da parte degli Uffici;
- o entro i quali l'Agenzia delle Entrate è tenuta **rispondere**, anche a seguito della documentazione integrativa presentata dal contribuente, **alle istanze di interpello** ex artt. 11, Legge n. 212/2000, 6, D.Lgs. n. 128/2015 (in materia di abuso del diritto) e 2, D.Lgs. n. 147/2015 (in materia di nuovi investimenti non inferiori a € 20 milioni), nonché di quelli previsti per la **regolarizzazione delle istanze di interpello** da parte del contribuente a fronte di specifica richiesta dell'Ufficio;
- o relativi alla comunicazione ai contribuenti, da parte dell'Agenzia, di ammissione al regime del c.d. **adempimento collaborativo**, di cui all'art. 7, D.Lgs. n. 128/2015;
- o relativi alla c.d. "web tax" ex art. 1-bis, DL n. 50/2017;
- o relativi agli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale ex artt. 31-ter e 31-quater, DPR n. 600/73;
- o relativi alla c.d. "Patent box" ex art. 1, commi da 37 a 43, Legge n. 190/2014.

PROROGA VERSAMENTO PREU

È prevista la proroga **dal 30.4 al 29.5.2020** del versamento del PREU / canone concessorio relativo a:

- o apparecchi ex art. 110, comma 6, lett. a), TULPS (new slot – AWP);
- o apparecchi ex art. 110, comma 6, lett. b), TULPS (video lottery – VLT).

Il pagamento delle somme dovute può essere effettuato **in rate mensili di pari importo** con la maggiorazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno.

La prima rata va versata **entro il 29.5.2020**; le successive entro **l'ultimo giorno del mese** (l'ultima rata va versata entro il 18.12.2020).

È altresì previsto che non è dovuto, a decorrere dal mese di marzo e per tutto il periodo di sospensione dell'attività, il pagamento dei canoni concessori previsti per la proroga delle concessioni del gioco del Bingo.

È prorogata al 30.6.2020 l'entrata in vigore del Registro Unico degli operatori del gioco pubblico (originariamente fissata all'1.1.2020), istituito dal DL n. 124/2019, c.d. "Collegato alla Finanziaria 2020".

SOSPENSIONE TERMINI GIUSTIZIA TRIBUTARIA

È disposta la sospensione

per il periodo **9.3 - 15.4.2020**

dei termini processuali per il compimento di qualsiasi atto nei procedimenti civili e penali.

NB - Come espressamente precisato dal comma 21 dell'art. 83 in esame, *"le disposizioni ... in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie"*.

In particolare la sospensione, salvo che per i procedimenti aventi carattere di urgenza per la necessità di assumere prove indifferibili ex art. 392, C.p.C., riguarda i termini stabiliti:

- per la fase delle indagini preliminari;
- per l'adozione di provvedimenti giudiziari e il deposito della relativa motivazione;
- per la proposizione di atti introduttivi del giudizio / procedimenti esecutivi / impugnazioni.

La sospensione è applicabile in generale, come disposto dal citato art. 83, per *“tutti i termini procedurali”*.

La sospensione in esame opera altresì:

- per la **notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie**;
- per il **reclamo / mediazione** ex art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/92.

Va evidenziato che, nel caso in cui:

- il **decorso del termine ha inizio nel periodo di sospensione**, l'inizio è differito alla fine di tale periodo. Così, ad esempio, qualora l'atto di accertamento sia stato notificato nel predetto periodo 9.3 - 15.4.2020, i 60 giorni per la proposizione del ricorso / istanza di adesione decorrono dal 16.4.2020.

La previsione in esame ingenera alcuni dubbi qualora il termine per la proposizione del ricorso scada in tale periodo. Così, ad esempio, per un atto di accertamento notificato il 7.2.2020, il termine per la proposizione del ricorso scadrebbe il 7.4.2020.

Per effetto della sospensione in esame, dovrà essere chiarito se il ricorso deve essere proposto il 15.4 oppure si applicano le regole della “sospensione feriale” con la conseguenza che il periodo 9.3 - 15.4 non va considerato ai fini del computo dei 60 giorni e il ricorso può essere presentato il 15.5 (computo dei giorni dal 7.2 all'8.3 e dal 16.4 al 15.5);

- il **termine è computato a ritroso** e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, l'udienza / attività da cui decorre il termine è differita.

“BONUS PUBBLICITÀ”

Con l'introduzione del comma 1-ter all'art. 57-bis, DL n. 50/2017, **per il 2020**, il c.d. **“Bonus pubblicità”**

a favore di imprese / enti non commerciali / lavoratori autonomi che investono in “campagne pubblicitarie” è **concesso nella misura unica del 30% degli investimenti effettuati** (anziché del 75% degli investimenti incrementali).

Per accedere all'agevolazione, come previsto dall'art. 5, DPCM n. 90/2018, i soggetti interessati devono **presentare un'apposita istanza telematica** tramite la specifica piattaforma resa disponibile dall'Agenzia delle Entrate, utilizzando l'apposito modello.

In particolare, **per il 2020**, la **“Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta”**, contenente i dati relativi agli investimenti effettuati / da effettuare (a carattere “prenotativo”) **va presentata dall'1.9 al 30.9.2020**.

NB Le Comunicazioni già inviate nel periodo 1.3 - 31.3.2020 **rimangono valide**.

“BONUS EDICOLE”

È previsto, **per il 2020**, l'**aumento a € 4.000** (per il 2019 era pari a € 2.000) del c.d. “Bonus edicole”, ossia del credito d'imposta (ex art. 1, commi da 806 a 809, Finanziaria 2019) a favore degli esercenti attività commerciali operanti esclusivamente nella vendita al dettaglio di giornali / riviste / periodici **parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, Cosap e TARI** con riferimento ai locali dove si svolge l'attività di vendita, nonché ad altre eventuali spese di locazione / altre spese individuate dal MEF, anche in relazione all'assenza di punti vendita della stampa nel territorio comunale.

Inoltre, **per il 2020**, il credito d'imposta in esame:

◦ è **parametrato anche alle spese**:

– di fornitura di **energia elettrica / servizi telefonici / Internet**;

– per i servizi di **consegna a domicilio** delle copie di **giornali**;

◦ è **esteso anche alle imprese di distribuzione della stampa** che forniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate in Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e in Comuni con un solo punto vendita.

PROROGA VALIDITÀ DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO

È estesa **fino al 31.8.2020** la validità dei documenti di riconoscimento / d'identità (anche elettronici) rilasciati da Amministrazioni pubbliche scaduti / in scadenza successivamente al 17.3.2020.

NB La suddetta proroga non è applicabile ai documenti validi per l'espatrio.

APPROVAZIONE BILANCIO 2019

In deroga alle disposizioni civilistiche (artt. 2364, comma 2 e 2478-bis, C.c.) o alle diverse previsioni statutarie, **l'assemblea ordinaria di approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2019 è convocata entro 180 giorni** dalla chiusura dell'esercizio (rispetto agli ordinari 120 giorni). Quindi, di fatto, l'assemblea per l'approvazione del bilancio 2019 può essere convocata entro il 28.6.2020.

Con l'intento di facilitare lo svolgimento delle assemblee nel rispetto delle disposizioni volte a ridurre il rischio di contagio, la società (spa, sapa, srl, società cooperativa e mutua assicuratrice) può prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie che:

◦ **il voto sia espresso per via elettronica o per corrispondenza**;

◦ **l'assemblea si svolga**, anche esclusivamente, **mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto**, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2370, comma 4, 2479-bis, comma 4, e 2538, comma 6, C.c. senza necessità che il presidente / segretario o il Notaio si trovino nel medesimo luogo.

Le **srl** possono inoltre consentire che **l'espressione del voto dei soci avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto**.

Le nuove disposizioni sono applicabili alle assemblee convocate entro il 31.7.2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è operativo lo stato di emergenza connesso al "coronavirus".

Cordiali saluti.

Il Vice Direttore
Dott. Stefano Sarti



Sede Legale: Via G. di Vittorio, 26 - 48015 CERVIA (RA)
Tel. 0544/913.913 - Fax 0544/970.573

Cap. Soc. € 10.328,00 i.v. - Cod. Fiscale - Part. IVA - Iscr. Reg. Impr. RA 00653050393
www.ascomcervia.it ascomcervia@ascomcervia.it